

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 febbraio 2005, n. 054/Pres.

Regolamento per la concessione di contributi ai Comuni della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con più di 15.000 abitanti finalizzati allo sviluppo della logistica ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge regionale 30 aprile 2003, n. 11 (Disciplina generale in materia di innovazione).

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina, come previsto dall'articolo 8, comma 2, della legge regionale 30 aprile 2003, n. 11 (Disciplina generale in materia di innovazione), le modalità e i criteri per la concessione, a favore dei Comuni della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con più di 15.000 abitanti, di contributi per la predisposizione o realizzazione di studi di fattibilità tecnica e progetti innovativi aventi ad oggetto la concentrazione dello smistamento programmato delle merci mediante la realizzazione di aree attrezzate per favorire l'interscambio tra vettori e mediante l'impiego di strumenti telematici per la gestione delle operazioni di smistamento delle merci in funzione del percorso di consegna.

2. Gli interventi di cui al comma 1 devono comprendere comunque la previsione, progettazione e/o realizzazione di opere correlate a reti a banda larga.

Art. 2
(Criteri di priorità)

1. In relazione agli interventi proposti dai Comuni di cui all'articolo 1, sono considerati prioritari quelli relativi a:

- a) iniziative che coinvolgono tutti i quattro Comuni capoluogo di Provincia;
- b) iniziative volte a diminuire la congestione del traffico e a ridurre l'inquinamento atmosferico da dimostrarsi attraverso l'utilizzo di indicatori che misurino l'impatto degli interventi previsti;
- c) sviluppo della progettazione almeno a livello preliminare.

2. Con riferimento alle priorità di cui alle lettere b) e c), in relazione ad ogni esercizio finanziario è ammesso esclusivamente un intervento per ogni Comune richiedente.

Art. 3
(Modalità di assegnazione)

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, per la concessione dei contributi di cui al presente Regolamento si applicano le seguenti modalità:

- a) concessione nella misura del 50% della spesa ritenuta ammissibile per interventi proposti ai sensi della lettera a) dell'articolo 2;
- b) concessione nella misura del 45% della spesa ritenuta ammissibile per interventi proposti dai Comuni che soddisfino quantomeno uno dei criteri di priorità di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 2;
- c) concessione nella misura del 40% della spesa ritenuta ammissibile per altri interventi conformi alle finalità di legge che non rientrino nelle priorità di cui all'articolo 2.

2. Verranno soddisfatte innanzitutto le istanze prioritarie previste dalla lettera a) del comma 1 e, in successione, quelle della lettera b) e della lettera c) del medesimo comma.

3. Qualora nel rispetto delle priorità di cui al comma 1 gli importi complessivamente ammissibili per ciascuna delle lettere a), b) e c) eccedano le risorse disponibili, si procede alla riduzione proporzionale della percentuale contributiva della medesima voce prioritaria fino ad un minimo non inferiore al 35 % della spesa ammissibile. Se le risorse risultassero ancora insufficienti i contributi possono essere assegnati nel rispetto di una percentuale inferiore al 35 % previo assenso del Comune richiedente.

Art. 4

(Presentazione delle domande)

1. Le domande vanno presentate alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio trasporto merci, entro il 31 marzo di ciascun esercizio finanziario.

2. Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- a) relazione tecnico illustrativa che descriva dettagliatamente le iniziative e gli interventi proposti, con l'indicazione delle finalità, delle modalità di svolgimento e della durata dell'intervento stesso;
- b) distinta degli interventi e analitico preventivo di spesa, con l'indicazione dell'importo complessivo dell'intervento, nonché di altre fonti di finanziamento;
- c) scheda che specifichi le modalità di perseguimento della priorità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) o lettera b), qualora l'intervento rientri in dette classificazioni;
- d) un progetto preliminare in relazione all'applicazione della priorità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

Art. 5

(Spese ammissibili)

1. Nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 8, comma 2, della legge regionale 11/2003, sono ammissibili a contribuzione le seguenti spese per:

- a) studi di fattibilità e progettazione;
- b) acquisizione di aree;
- c) spese connesse alla realizzazione di aree attrezzate per l'interscambio tra vettori;
- d) opere correlate alla predisposizione o realizzazione di reti a banda larga;
- e) attrezzature informatiche quali software, hardware e consulenza informatica;
- f) spese tecniche generali nei limiti consentiti dalla normativa vigente in tema di opere pubbliche;
- g) spese conseguenti all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) nei limiti previsti dalla legislazione vigente.

Art. 6

(Modalità di concessione, erogazione e rendicontazione)

1. I contributi concessi per la realizzazione delle opere sono erogati e rendicontati secondo le modalità previste dalla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

2. I contributi concessi per ipotesi diverse da quelle di cui al comma 1, sono erogati in via anticipata nella misura del 50% contestualmente alla concessione del contributo e il rimanente 50% viene erogato a consuntivo. Per la rendicontazione delle spese effettuate si applica l'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

3. Gli interventi ammessi a contribuzione riguardanti opere pubbliche devono concludersi secondo le modalità e i termini previsti dalla legge regionale 14/2002.

4. Gli interventi ammessi a contribuzione diversi da quelli di cui al comma precedente devono concludersi entro due anni dalla data del decreto di concessione del contributo, fatta salva la possibilità di proroga per un anno previa motivata richiesta.

5. In caso di mancato rispetto di quanto sopra indicato il contributo è revocato.

Art. 7

(Cumulabilità)

1. I contributi di cui al presente Regolamento sono cumulabili con gli interventi contributivi previsti da altre leggi. In tal caso la somma delle agevolazioni non deve superare la spesa ammissibile.

Art. 8

(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione le domande di cui all'articolo 4 devono essere presentate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 9
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.